

Settore III Lavori Pubblici

AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

2^a Contratto Applicativo	Oggetto: 2^a Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 RO di Senigallia. Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 13+000 al km 23+500 circa e lungo la S.P. n. 19 "della Val Cesano" dal km 20+800 al km 25+850, a tratti - Comuni di Corinaldo, Castelleone di Suasa, Trecastelli e Senigallia. <u>ANNI 2027-2028</u>	
	Cod. Int. (99.01/2B)	
Data Red.: AGO 26	DISCIPLINARE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO APPLICATIVO	E
1° Agg.		

IL PROGETTISTA Geom. Stefano Belardinelli	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
--	--

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

CAPO I

DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

Gli interventi riguardano varie SS.PP. del R.O. di Senigallia, relativi al programma delle OO.PP. anni 2027 e 2028. Su tutte le strade interessate si realizzeranno interventi migliorativi sulle parti più ammalorate; pertanto, si opererà a tratti in base alle necessità sulle zone più ammalorate.

Il primo tratto oggetto di intervento è sulla S.P. 12 “Corinaldese” è quello compreso tra il km 13+000 circa ed il km 23+500 circa, ricadente nei Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa. La strada è trafficata da molte auto ma anche da mezzi pesanti che collegano tra loro alcune aziende della zona. Col passare degli anni la strada versa sempre più in condizioni precarie: è cosparsa di buche, presenta molti avvallamenti e ormaiature, le quali pregiudicano la stabilità del manto bitumato. Tale condizione peggiora ad ogni evento piovoso che si sussegue negli anni.

Il secondo tratto oggetto dell'intervento è sulla S.P. 19 “della Val Cesano” è quello compreso tra il km 20+800 e il km 25+850 circa, nei Comuni di Trecastelli e Senigallia. In questo tratto si provvederà al rifacimento del tappeto dei tratti non asfaltati negli anni 2017/2018 che risultano ammalorati e pieni di buche.

Su entrambe i tratti saranno necessari lavori di sbanchinatura, ricariche in binder dove la carreggiata è più avvallata e il rifacimento del tappeto di usura. In alcuni punti si effettueranno anche fresature più profonde per ripristinare una base solida e i sovrastanti strati di usura.

Si utilizzeranno materiali che garantiscono livelli di prestazione elevati per lo strato di usura di prima categoria ovvero contenente graniglie di tipo basaltico o similari, così da ottenere migliori garanzie di resistenza e aderenza e di conseguenza un aumento della sicurezza stradale. In ogni caso i materiali dovranno essere conformi ai sistemi di attestazione previsti dalla normativa vigente, compreso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali. Lavorazione e materiali conformi al Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM Strade).

CAPO II**DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell'appalto – Corrispettivo del contratto applicativo**

L'appalto dei lavori in oggetto aderisce all'Accordo Quadro per lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie della Provincia di Ancona - **LOTTO 2 RO di Senigallia** per gli anni 2025-2026-2027-2028 ed affidato alla ditta **Impresa COSTRUZIONI NASONI SRL in ATI con BRUSSI COSTRUZIONI SRL** con un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari a **-25,34%**.

L'appalto ha per oggetto la 2° Adesione al suddetto AQ relativa alle annualità di finanziamento 2027-2028, ed in particolare i **Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 12 "Corinaldese" dal km 13+000 al km 23+500 circa e lungo la S.P. n. 19 "della Val Cesano" dal km 20+800 al km 25+850, a tratti - Comuni di Corinaldo, Castelleone di Suasa, Trecastelli e Senigallia.**

L'importo totale dei lavori a misura a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) ammonta a Euro 875.668,43.

L'importo totale degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a Euro 1.583,95.

L'importo dei lavori posti a base del contratto applicativo è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b</i>
	Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d'asta	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
A misura	874.084,48	1.583,95	875.668,43
A corpo	/	/	/
In economia	/	/	/
IMPORTO TOTALE	874.084,48	1.583,95	875.668,43

E così suddiviso nelle due annualità di finanziamento:

ANNO 2027:

<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b</i>
	Importo esecuzione lavori soggetto a	Importo per l'attuazione	TOTALE

		ribasso d'asta	dei piani di sicurezza	
1	A misura	535.441,87	939,71	536.381,58
2	A corpo	/	/	/
3	In economia	/	/	/
1+2+3	IMPORTO TOTALE	535.441,87	939,71	536.381,58

ANNO 2028:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b</i>
		Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d'asta	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A misura	338.642,61	644,24	339.286,85
2	A corpo	/	/	/
3	In economia	/	/	/
1+2+3	IMPORTO TOTALE	338.642,61	644,24	339.286,85

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla colonna a), aumentato dal costo per l'attuazione dei piani di sicurezza della colonna b).

L'importo per l'esecuzione dei lavori a misura è soggetto al ribasso d'asta.

Se durante la fase di esecuzione dei lavori si dovessero utilizzare voci di elenco prezzi diverse da quelle del presente contratto applicativo ma inserite già nell'elenco prezzi dell'accordo quadro, le stesse potranno essere già inserite in sede di contabilizzazione dei lavori, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara, senza che ciò costituisca variante al contratto applicativo stesso.

Il corrispettivo dovuto dall'“Ente” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del Secondo Contratto Applicativo (anni 2027-2028), determinato a misura, è fissato in € **654.175,42** (euro seicentocinquantaquattromilacentosettantacinque/42), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 652.591,47 (euro seicentocinquantaquattromilacentosettantacinque/47) a seguito di offerta del -25,34% (meno venticinquevirgolatrentaquattroper cento) cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 1.583,95 (euro millecinquecentoottantatre/95) così suddiviso per le due annualità:

- **anno 2027** il corrispettivo è fissato in misura in € **400.700,61** (euro quattrocentomilasettecento/61), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 399.760,90 (euro trecentonovantanovemilasettecentosessanta/90) a seguito di offerta del -25,34% (meno venticinquevirgolatrentaquattroper cento) cui è

stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 939,71 (euro novecentotrentanove/71);

- **anno 2028** il corrispettivo è fissato in misura in € **253.474,81** (euro duecentocinquantatremilaquattrocentosettantaquattro/81), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 252.830,57 (euro duecentocinquantaduemilaottocentotrenta/57) a seguito di offerta del -25,34% (meno venticinquevirgolatrentaquattroper cento) cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 644,24 (euro seicentoquarantaquattro/24);

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 – **Modalità di stipulazione del contratto applicativo**

Il contratto è stipulato “**a misura**”.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo dei lavori, art. 1 ai numeri 1 e 3 al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'Accordo Quadro aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto del Dlg n. 36/2023 e dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08. In sede di contabilità dei lavori gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno sempre individuati tramite la percentuale di cui all'art. 1 sull'importo totale dei lavori eseguiti.

Art. 3 – **Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

Sono previsti lavori appartenenti alle seguenti categorie:

TABELLA A

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE ULTERIORI DEI LAVORI ANNO 2027-2028					
	<i>Lavori di</i>	<i>Categoria</i>		<i>Euro(cifre)</i>	<i>Euro(lettere)</i>
1	Lavori stradali	Prevalente	OG 3	875.668,43	Ottocentosettantacinqu milaseicentosessantotto/ 43
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D'APPALTO				875.668,43	Ottocentosettantacinqu amilaseicentosessantott o/43

Di cui € 1.684,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza

Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee sono i seguenti:

TABELLA B

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera)				
<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>Numero d'ordine delle lavorazioni nel computo metrico estimativo</i>	<i>In euro</i>	<i>In %</i>
1	Lavori stradali	Tutte	874.048,48	
Parte 1a - TOTALE LAVORI A MISURA			874.048,48	

Di cui € 61.185,91 quale costo della manodopera con un'incidenza pari al 7,00% sull'importo dei lavori a misura (colonna A) calcolato ai sensi del D.M. 11/09/78 e dal prezzario pubblicato sul BUR Umbria n. 22 del 10/05/2006.

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 - Documenti del contratto applicativo - Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. lo Schema di Accordo Quadro (allegato D dell'Accordo quadro);
2. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato E dell'Accordo quadro);
3. l'Elenco prezzi unitari (Allegato B dell'Accordo quadro);
4. il contratto dell'Accordo quadro
5. il computo metrico estimativo del primo contratto applicativo;
6. il disciplinare del primo contratto applicativo;

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sme;
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. ll. pp. 19 aprile 2000 n. 145 e smi, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- il D. Lgs. 81/2008.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Disciplinare e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera.
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto applicativo – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo quadro, il Direttore dei lavori, da avvio all'esecuzione delle prestazioni mediante consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, "**Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse**", e dall'art. 4, "**Revoca delle risorse**", del D.M. n. 209 del 14 agosto 2025, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato il presente Accordo Quadro, i contratti applicativi relativi alle annualità di finanziamento 2027 e 2028 dovranno essere stipulati entro il termine perentorio del 15 settembre 2026. Il mancato perfezionamento dei predetti contratti entro il suddetto termine comporterà la revoca dei relativi finanziamenti, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale.

Pertanto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali e la salvaguardia del finanziamento concesso, la consegna dei lavori sarà disposta entro il termine sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Resta inteso che l'effettivo avvio delle lavorazioni riferite alle annualità di finanziamento 2027 e 2028 dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente progetto di adesione all'Accordo Quadro e, in particolare:

- per le lavorazioni afferenti all'annualità **2027, non prima del 1° gennaio 2027;**
- per le lavorazioni afferenti all'annualità **2028, non prima del 1° gennaio 2028.**

L'effettivo avvio delle lavorazioni sarà attestato mediante apposito **Verbale di inizio lavori**, redatto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno definiti il termine utile per l'ultimazione delle lavorazioni, le relative tempistiche esecutive e ogni ulteriore elemento necessario alla corretta esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura

dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Art. 9 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori del presente contratto applicativo in giorni **duecentodieci (210)** ed in particolare:

- le lavorazioni relative al finanziamento annualità **2027** dovranno essere ultimate in giorni **centoventi (120)** naturali e consecutivi a partire dal relativo **Verbale di inizio lavori**;
- le lavorazioni relative al finanziamento annualità dovranno essere ultimate in giorni **novanta (90)** naturali e consecutivi a partire dal relativo **Verbale di inizio lavori**;

Come stabilito all'art. 13 dello "Schema di accordo quadro", nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori per ogni singola annualità viene applicata una penale pari allo **1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale**.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori di ogni singola annualità dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori. In particolare, il **Certificato di ultimazione lavori** dell'intero contratto verrà redatto **all'ultimazione dei lavori relativi all'annualità di finanziamento 2028**.

Art. 10 - Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'I.V.A; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento della somma assicurata e non deve essere inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia

un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 11 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei pagamenti - Conto finale

L'Amministrazione appaltante concederà l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, nelle modalità operative al comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero dopo la sottoscrizione del contratto applicativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori *a misura* per un importo complessivo di € **50.000,00 (euro cinquantamila/00)**, al netto del ribasso d'asta, e al netto delle ritenute per legge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

La relativa quota degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza verrà corrisposta con la seguente modalità in una unica soluzione contestualmente alla redazione del conto finale, e per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento ad uno specifico computo degli oneri della sicurezza effettivamente utilizzati durante l'esecuzione dei lavori e previsti nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati o forniti.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori complessivi e relativi ad entrambe le annualità di finanziamento la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le osservazioni presentate in precedenza entro lo stesso periodo.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato d'avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, comunque nel limite che **l'importo complessivo degli stati di avanzamento emessi non può superare il limite del 90% dell'importo contrattuale**. L'importo dei lavori residuo verrà contabilizzato nel conto finale ovvero nella rata di saldo, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Il pagamento dei lavori, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione del certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel cantiere) e all'esibizione da parte dell'appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In sede di emissione del certificato di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante provvederà alla emissione del certificato di pagamento dei lavori e alla liquidazione dell'intero importo, dove in questo ultimo caso c'è l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni suddette.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 12 – **Revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.2-bis del medesimo decreto, il contratto è soggetto a revisione dei prezzi al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente.

La revisione dei prezzi opera senza modificare la natura generale del contratto ed è applicata alle sole prestazioni ancora da eseguire alla data di maturazione dei presupposti per il relativo riconoscimento.

Per il presente appalto, la revisione dei prezzi è determinata mediante l'applicazione dell'indice sintetico revisionale dei lavori, elaborato ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base degli indici delle **Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL)** pubblicati dall'ISTAT.

In riferimento all'accordo quadro in essere verrà considerata un'unica TOL ed in particolare la TOL 5 (Pavimentazione in conglomerato bituminoso).

La clausola revisionale si attiva qualora la variazione dell'indice sintetico revisionale, rispetto a quello assunto a riferimento alla data dell'offerta dell'aggiudicatario, superi il **tre per cento (3%)** dell'importo contrattuale. In tale ipotesi la revisione è riconosciuta nella misura del novanta per cento (**90%**) del valore eccedente la predetta soglia, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis.

Il calcolo della revisione dei prezzi è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base degli indici TOL pubblicati dall'ISTAT e vigenti al momento della relativa determinazione di

aggiudicazione dell'Accordo Quadro, con riferimento alle lavorazioni inserite nel presente applicativo ed ancora da eseguire.

Art. 13 - Collaudi e indagini ispettive

Il collaudo delle opere verrà eseguita mediante **certificato di regolare esecuzione** il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione della totalità dei lavori eseguiti e quindi dall'ultimazione dell'annualità 2028 e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

SOMMARIO

CAPO I.....	2
DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO	2
CAPO II.....	3
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO APPLICATIVO.....	3
ART. 2 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO	5
ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	5
TABELLA A.....	5
ART. 4 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	6
ART. 5 – FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	6
ART. 6 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO APPLICATIVO - SPESE CONTRATTUALI.....	6
ART. 7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	7
ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO – CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI	8
ART. 9 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI.....	9
ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA	9
ART. 11 - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO - PAGAMENTI A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE	10
ART. 12 – REVISIONE PREZZI	11
ART. 13 - COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE	12